

AGEVOLAZIONI

Bonus risparmio idrico: spese da sostenere entro il 31 dicembre 2021

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'attuale periodo storico sarà ricordato per la pandemia e per i conseguenti bonus "a pioggia", destinati ad aiutare le varie categorie economiche coinvolte. Al contempo, le istituzioni sembrano voler **accrescere la sensibilità pubblica verso i temi ambientali**, avviando politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale, incentivando lo sviluppo sostenibile, l'efficienza energetica e l'economia circolare.

Si colloca in questo contesto il **bonus risparmio idrico**, introdotto dall'[articolo 1, commi da 61 a 65, L. 178/2020](#) e disciplinato dal **decreto 27 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica** (Mite), pubblicato nella GU Serie Generale n.254 del 23 ottobre 2021.

Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, viene riconosciuto per le spese effettivamente **sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento idrico**, nel **limite massimo di 1.000 euro** per ciascun beneficiario, **previa presentazione di apposita domanda** in via telematica.

Possono beneficiare dell'agevolazione in argomento le **persone fisiche** maggiorenni residenti in Italia, titolari del **diritto di proprietà** o di **altro diritto reale**, nonché di diritti personali di godimento, **su edifici esistenti**, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con **nuovi apparecchi a scarico ridotto** e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con **nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua**.

In base all'articolo 3, comma 2, del citato decreto Mite, **sono ammissibili le seguenti voci di spesa**:

1. la **fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica** con volume massimo di

scarico **uguale o inferiore a 6 litri** e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

2. la **fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina**, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con **portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto**, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e **lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti**.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo **previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volontà di fruirla**, da allegare in sede di presentazione della domanda.

L'istanza per richiedere il bonus può essere trasmessa **nel mese di gennaio 2022 per un solo immobile**, per **una sola volta** e da **un unico cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento**. A tal fine occorre utilizzare un'apposita applicazione web, denominata **"Piattaforma bonus idrico"** accessibile, previa autenticazione con Spid ovvero tramite carta d'identità elettronica, **dal sito del Ministero della transizione ecologica**.

All'atto della registrazione, il beneficiario è tenuto a fornire le necessarie **dichiarazioni sostitutive di autocertificazione**, rilasciate ai sensi dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#) **con riguardo alle seguenti informazioni**:

- **importo della spesa sostenuta**, per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
- **specifiche tecniche, per ogni bene sostituito** da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre alla specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- **identificativo catastale dell'immobile** (Comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- **dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali** per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
- coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban);
- indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
- attestazione del richiedente, ove non proprietario o comproprietario, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
- attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, dove dovuta, della volontà di fruirla dell'agevolazione.

All'istanza di rimborso va allegata **copia della fattura elettronica** o del **documento commerciale** di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2016, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito, **accompagnata da**

documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato. Per dissipare i primi dubbi degli operatori, sul sito del Mite sono state recentemente pubblicate alcune [FAQ](#).

Il bonus verrà attribuito **secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze** fino ad esaurimento delle risorse disponibili (dotazione di 20 milioni per l'anno 2021); lo stesso **non costituisce reddito imponibile** per il beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Si ricorda infine che il **bonus idrico è alternativo e non cumulabile**, in relazione alle **medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale** relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.